

REGOLAMENTO PER LA RICERCA, SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

FONTI NORMATIVE

Art. 18 comma 2 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (Legge n. 133 del 6 agosto 2008)

Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Statuto – Art. 16 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio, inoltre, è competente a stabilire i criteri per la definizione della consistenza numerica del personale dipendente e a deliberare sulle assunzioni da effettuare.

Statuto – Art. 20 PERSONALE

Per il suo funzionamento la Società consortile si avvale di proprio personale da assumere con contratto di diritto privato. I rapporti con i dipendenti della Società verranno regolati in base alle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prescelto dal Consiglio di Amministrazione.

La Società potrà inoltre fare ricorso a consulenze, nonché ad assunzioni di personale a tempo determinato, a tempo parziale, con contratto a progetto ovvero anche secondo altre e diverse modalità, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina le procedure per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi professionali, alle quali si attiene la società consortile a responsabilità limitata INTERCAM, di seguito Società consortile.

La disciplina prevista dal presente Regolamento dà attuazione all'art. 18, comma 2 D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito con Legge n. 133 del 06.08.2008 pubblicata in G.U. n. 195 del 21.08.2008.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

Il presente Regolamento troverà applicazione laddove si debba procedere all'acquisizione di personale a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per periodi superiori a tre mesi.

Il presente regolamento non risulta applicabile per quegli incarichi riconducibili nell'ambito degli appalti di servizi di cui al D.Lgs. 163/2006.

ART. 3 – FINALITÀ

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) ottimizzazione delle risorse umane aziendali secondo caratteristiche professionali e attitudinali che garantiscano elevati livelli qualitativi delle prestazioni e dei servizi offerti;
- b) acquisizione di personale e collaboratori con caratteristiche professionali e attitudinali strettamente commisurate alle esigenze delle posizioni da ricoprire per il conseguimento degli scopi statutarî, degli obiettivi, dei programmi e dei progetti di attività, nonché delle specifiche richieste dei Soci committenti;
- c) espletamento delle procedure di selezione nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, tali da garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità delle procedure;
- d) rispetto della normativa sulle categorie protette.

Per la realizzazione di tali finalità il reclutamento del personale ed il conferimento di incarichi sarà effettuato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, della contrattazione collettiva e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 4 – MODALITÀ DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Il reclutamento del personale sarà preceduto da idoneo avviso pubblicato nei siti informatici dei Soci. Gli avvisi pubblicati indicano la posizione da ricoprire, i requisiti richiesti, i termini e le modalità di presentazione delle candidature.

Le procedure comparative selettive per il reclutamento del personale si informano alle tradizionali tecniche di valutazione e dovranno essere espletate con la finalità di commisurare le competenze, il curriculum formativo e le esperienze professionali, le capacità ed attitudini professionali e gestionali del candidato, in relazione alle esigenze richieste dalla posizione da ricoprire.

La Società consortile potrà avvalersi anche di società terze e/o consulenti esterni specializzati nella selezione del personale.

ART. 5 – ORGANO ESAMINATORE

Ai fini dell'assunzione del personale la Società consortile nomina una commissione.

Spetta alla commissione fissare preventivamente allo svolgimento delle prove i principi e criteri di valutazione dei candidati in conformità all'avviso pubblicato nei siti informatici dei Soci e a quanto esplicitato all'art. 4.

ART. 6 – ASSUNZIONE DEI CANDIDATI

Tutte le assunzioni sono deliberate, in coerenza con il quadro economico di riferimento, dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto. L'assunzione in servizio avviene mediante contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale secondo

le forme contrattuali di impiego previste dall'ordinamento e nel rispetto delle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prescelto dal Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, la commissione di cui all'art. 5 predispone un documento di sintesi dei candidati valutati positivamente. E' facoltà della Società consortile costituire una graduatoria dei candidati valutati positivamente, cui fare riferimento in caso di mancata copertura della posizione ricercata per rinuncia dei soggetti già selezionati e/o per successive esigenze. L'esito della selezione sarà reso noto mediante idonea informazione.

La Società consortile si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla selezione ovvero di prorogarne la data, senza che i candidati possano accampare alcuna pretesa al riguardo. In tali ipotesi, i candidati saranno tempestivamente avvisati dell'annullamento della ricerca in corso.

ART. 7 – NORMA DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine, abbia prestato attività lavorativa per la Società consortile per un periodo superiore a dodici mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

Il diritto di precedenza di cui al comma precedente potrà essere riconosciuto solo in caso di capacità professionali sperimentate ed attestate dal Socio committente.

Laddove il numero dei soggetti in possesso dei predetti requisiti sia superiore rispetto a quello dei posti offerti dalla Società consortile, si procederà alla selezione secondo le procedure di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

ART. 8 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi professionali, caratterizzati da prestazioni regolari e continuative per un determinato periodo di tempo, attraverso il confronto fra una pluralità di curricula, in grado di evidenziare il profilo professionale necessario alla Società consortile.

Dell'avvio della procedura comparativa viene data idonea pubblicazione nei siti internet dei Soci.

Per l'acquisizione dei curricula la Società consortile potrà avanzare apposite richieste ai competenti ordini professionali ovvero a enti ed istituti di ricerca o alta cultura.

ART. 9 – DECORRENZA E PUBBLICITA'

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Dello stesso, e successive modifiche, viene data pubblicazione permanente nei siti web dei Soci.